

Cass., civ. sez. II, del 30 aprile 2019, n. 11465

2. - Con il secondo motivo del ricorso principale, il ricorrente deduce, «In subordine, [la] violazione di norme di diritto: art. 2724, n. 3 c.c (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)», richiamando Cass. n. 952 del 1967, secondo la quale, nel caso di perdita del testamento, la norma dell'art. 2724, n. 3 c.c. ("la prova per testimoni è sempre ammessa [...] 3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova") va interpretata distinguendo il caso dell'erede che abbia avuto la detenzione della scheda testamentaria dal caso dell'erede che non la abbia mai detenuta, per cui quest'ultimo è ammesso a provare per testimoni la preesistenza del testamento e il suo contenuto. Il ricorrente richiama altresì Cass. n. 880 del 1961), la quale esclude che la responsabilità per la perdita ricada su chi avesse affidato il testamento, essendo ovvio che il fatto che il detentore sia persona avveduta non escluda che il medesimo in qualche occasione possa non esserlo; se ciò può comportare la sua colpa, non implica la colpa di chi si fosse affidato a tale soggetto. La Corte di merito non avrebbe tratto le conseguenze imposte dall'art. 2724, n. 3 c.c., come interpretato dalla Suprema Corte, dal fatto che AV non avesse mai avuto la detenzione della scheda e che la detentrica fosse persona avveduta. Perciò la Corte territoriale ha negato la perdita incolpevole da parte del ricorrente, aggiungendo un requisito non richiesto dalla norma - nell'interpretazione datane dalla Cassazione -, cioè avere preteso la pubblicazione del testamento.

2.1. - Il motivo non è fondato.

2.2. - Quanto affermato dal ricorrente confligge con la consolidata giurisprudenza di legittimità, riguardo all'interpretazione del combinato disposto degli artt. 2725 e 2724, n. 3 c.c.

Infatti, la prova testimoniale per gli atti per i quali è richiesta la forma scritta, o ad substantiam o ad probationem, è ammessa solo dopo che sia acquisita la prova di una serie di circostanze di fatto preliminari, quali: a) l'esistenza del documento; b) il suo contenuto, onde controllare la sua validità formale e sostanziale; c) la prestazione di ogni possibile diligenza, tipica del buon padre di famiglia, nella custodia del documento ovvero di una condotta priva di elementi di imprudenza e di negligenza, nel caso di perdita; d) l'evento naturale o imputabile a terzi, che abbia determinato la perdita del documento (Cass. n. 24100 del 2011; Cass. n. 26155 del 2006; Cass. n. 23288 del 2005). In caso di sparizione di un presunto testamento, è dunque necessario rispettare la condizione di cui all'art. 2724 n. 3 c.c., interpretando la sua formula nel senso che, dove si parla di contraente, deve intendersi richiamato l'interessato alla ricostruzione del testamento (che nella specie è sicuramente anche il ricorrente, in quanto largamente beneficiario dall'atto), il quale, ove sia stato in possesso del documento, deve dimostrare di essere incolpevole in ordine al suo smarrimento, mentre nel caso in cui egli non sia stato custode della scheda, il suo onere probatorio riguarda, oltre al fatto di non averla mai posseduta, anche la circostanza che egli non fosse particolarmente tenuto a procurarsene la detenzione, pertanto di non essere stato in colpa circa il fatto di non averla posseduta.

2.3. - La Corte di merito ha dato corretta applicazione ai menzionati principi giurisprudenziali, rilevando che, nella fattispecie, era pacifico che il presunto testamento fosse andato perduto, se mai fosse esistito, per colpa della M (moglie del de cuius e madre delle parti in causa), destinataria del preteso usufrutto vitalizio di tutto il patrimonio, con esonero da inventario e da cauzione. Secondo la Corte, infatti, la medesima, come emerge dalle prove raccolte nell'istruttoria del giudizio di primo grado, non avrebbe custodito con la richiesta diligenza l'ipotetica scheda testamentaria, così da determinarne la perdita.

Senza peraltro, tuttavia, dimenticare che anche l'altro erede testamentario, AV, largamente avvantaggiato in quanto destinatario del presunto cospicuo prelegato contenente l'immobile di gran lunga più prestigioso e cioè la celebre Villa V, con tutte le pertinenze annesse, non avrebbe esercitato la richiesta diligenza, non avendo curato personalmente che il presunto testamento fosse adeguatamente custodito, e non preoccupandosi di pretenderne la pubblicazione ai sensi dell'art. 620 c.c.

La Corte osserva, dunque, che ciò che non si riesce a spiegare è la condotta inverosimile della M e di AV, i quali - anziché portare al più presto il presunto testamento da un notaio per la sua pubblicazione (tanto più che GV, sorella del de cuius e coadiutrice del fratello nello studio notarile era dotata delle appropriate conoscenze) - o, almeno, estrarne una fotocopia, avrebbero continuato a farlo leggere e rileggere dalla rispettiva cognata e zia ai familiari, aprendo poi, dopo ogni lettura, le discussioni del caso e ciò per circa tre mesi. Pertanto, osserva la Corte, o si sarebbe dovuto portare il presunto testamento rinvenuto da un notaio per la sua pubblicazione (cosa che avrebbero potuto fare singolarmente sia la M che il figlio), oppure si sarebbe dovuto custodirlo con adeguata diligenza per evitare sottrazioni.

2.4. - Sulla base di tali argomentazioni deve ritenersi che il giudice d'appello, avendo esaurientemente indicato le fonti e le ragioni del proprio convincimento (senza alcuna violazione delle norme evocate), ha posto in essere un accertamento di fatto sorretto da adeguata e logica motivazione (e quindi sottratto al sindacato di legittimità), come tale immune dalle censure sollevate dal ricorrente, che sostanzialmente si limita a prospettare una diversa valutazione delle vicende che hanno dato luogo alla presente controversia (Cass. n. 1916 del 2011).

Spetta infatti solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (Cass. n.6064 del 2008; Cass. n. 9275 del 2018).